

STATUTO

C.S.P. SERVIZI POLIVALENTI SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARLOFORTE CA LOCALITA' BUE
MARINO S.N.

Numero REA: CA - 222180

Codice fiscale: 01432130902

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" A RACCOLTA N. 26907	
	STATUTO	
	Art.1	
	E' costituita con sede nel Comune di Carloforte una Società Cooperativa con la	
	denominazione "C.S.P. SERVIZI POLIVALENTI SOCIETA' COOPERATIVA" .	
	La cooperativa potrà istituire e sopprimere, ai sensi di legge, sedi secondarie,	
	succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nonché	
	trasferire, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale nell'ambito	
	del Comune sopra indicato.	
	La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere pro-	
	rogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria	
	Essa aderisce all' A.G.C.I. - ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITA-	
	LIANE.	
	DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	
	Art.2	
	Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nell'atto costitutivo, di cui	
	fa parte integrante il presente statuto, e nei relativi regolamenti attuativi, quelle	
	contenute nel Titolo VI del Codice Civile, nonché, in quanto compatibili, quelle	
	previste dal Titolo V dello stesso codice in materia di società a responsabilità li-	
	mitata.	
	Alla cooperativa si applicano altresì le leggi speciali in materia, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2520 del codice civile.	
	Qualora la Società Cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo	
	2519 del Codice Civile, o da sue successive modificazioni, in tema di numero di	
	soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere convocata,	

	senza indugio, l'Assemblea dei soci per adeguare il presente statuto alla norma-	
	tiva in essere per le società per azioni, in quanto compatibile.	
	SCOPO SOCIALE	
	Art. 3	
	La Società Cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità,	
	senza finalità speculative, si propone di ottenere, per i soci lavoratori, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della loro attività lavorativa,	
	continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professio-	
	nali.	
	A tal fine la Società Cooperativa nel rispetto dei principi e del metodo della mu-	
	tualità, senza finalità speculative ed al fine di ottenere per i propri soci conti-	
	nuità e stabilità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali, si propone i seguenti scopi:	
	- costruire, acquistare o acquisire e gestire strutture ricettive per conto proprio	
	o per conto terzi, sia pubblici che privati (alberghi, campeggi, area sosta camper,	
	colonie, ostelli della gioventù, casa vacanze, b&b, aree porto demaniali, stabili-	
	menti balneari, impianti sportivi e per il tempo libero, scali di alaggio);	
	- eseguire in proprio o per conto terzi lavori di pulizia spiagge e servizi di spiag-	
	gia e di mare;	
	- effettuare la gestione di bar, ristoranti, mense e spazi ricreativi;	
	- effettuare la gestione di mense scolastiche pubbliche e/o private;	
	- effettuare l'acquisto, il noleggio e la gestione di imbarcazioni (charteraggio);	
	- gestire servizi di escursione marina, di visite guidate nel territorio, di immer-	
	sioni (diving);	
	- gestire servizi di noleggio barche, natanti a motore e/o a vela, pedalò, bici-	

	clette, autovetture, autobus e pullman gran turismo, con o senza autista, per tra-	
	sporto di persone e cose, svolgere, qualora consentito dalla normativa vigente in	
	materia, il servizio taxi;	
	- effettuare la gestione ed erogazione di servizi di agenzia e di uffici turistici;	
	- gestire ed organizzare servizi di parcheggio e sosta a pagamento, sia pubblici	
	che privati;	
	- effettuare l'allestimento di impianti ed attrezzature per il tempo libero;	
	- gestire strutture sportive, culturali, ambientali e sociali;	
	- effettuare l'organizzazione di manifestazioni pubbliche e private (congressi,	
	convegni, spettacoli);	
	- effettuare la gestione e l'erogazione, nel pieno rispetto della sostenibilità, di	
	servizi ambientali, culturali, turistici e sociali;	
	- effettuare la custodia e la manutenzione di cimiteri, nonché l'esecuzione di o-	
	gni tipo di servizio annesso o complementare alla funzionale gestione di aree o	
	strutture cimiteriali;	
	- eseguire lavori di progettazione, costruzione, manutenzione e custodia di giar-	
	dini, parchi, arredi urbani, piazze, impianti sportivi, scuole e altri spazi sia pub-	
	blici che privati;	
	- eseguire lavori di costruzione, di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e	
	straordinaria e pulizia di edifici pubblici o privati a qualunque destinazione d'uso	
	compresi gli impianti di illuminazione, manutenzione acquedotti, strade e marcia-	
	piedi;	
	- eseguire lavori di costruzione ed edili in genere, di movimenti terra, di manu-	
	tenzione di opere, di bonifica idraulica a mare, in stagni, fiumi e laghi, effettua-	
	re banchinamenti, spondature e costruzione di porti, porticcioli turistici e per la	

	pesca;	
	- costruire, acquistare o acquisire a qualsiasi titolo officine, laboratori, rivendi-	
	te, attrezzature e macchinari utili e necessari a garantire la qualità e l'efficien-	
	za dei servizi resi;	
	- eseguire tutti i lavori di impiantistica civile ed industriale, quali ad esempio, im-	
	pianti elettrici, idrici, termoidraulici, di condizionamento, fognari, telefonici, in-	
	formatici;	
	- eseguire lavori di risanamento ambientale e tutela del territorio, comprese ope-	
	re di forestazione e manutenzione dei boschi, taglio e trasporti alberi e arbusti,	
	taglio erbacce;	
	- effettuare la progettazione, fornitura e gestione di centri di ricerca e di servi-	
	zi tecnologici, scientifici, ambientali e culturali;	
	- promuovere e gestire corsi di formazione e riqualificazione professionale;	
	- predisporre ricerche, studi e progetti nel campo economico, socio-culturale e	
	artistico;	
	- organizzare e gestire servizi di smaltimento rifiuti, compreso lo smaltimento di	
	rifiuti speciali e pericolosi, e di quelli urbani ed a questi assimilabili, nonché di	
	quelli riciclabili.	
	La cooperativa può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e	
	mandati, con o senza deposito; acquistare, utilizzare e trasferire brevetti,	
	know-how e altre opere dell'ingegno umano, nonché compiere tutti gli atti ritenu-	
	ti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La Cooperativa potrà inoltre partecipare ad appalti, sia pubblici che privati, per il	
	raggiungimento degli scopi sociali e per le attività sopra specificate o ad esse si-	
	milari.	

	Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale si propone di costituire fondi	
	per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento azienda-	
	le.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci.	
	La società cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente, la Società potrà sti-	
	molare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti	
	effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Le mo-	
	dalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento ap-	
	provato dall'Assemblea sociale.	
	La Società potrà aderire, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile ad un	
	Gruppo Cooperativo Paritetico.	
	La Società potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività connessa o affine a quel-	
	le sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura commerciale, industriale, economica, finanziaria, mobiliare ed immobi-	
	liare utili o necessari alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indi-	
	rettamente che direttamente attinenti ai medesimi.	
	Per la sola indicazione esemplificativa:	
	a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo	
	scopo di collocamento, in società ed altri enti, economici e non, aderire ad asso-	
	ciazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in ac-	
	cordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità sta-	
	tutarie;	
	b) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto	

	qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento dei credito ai soci, agli enti cui la	
	Società Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Società Cooperative.	
	c) potrà, su delibera favorevole dell'Assemblea, emettere strumenti finanziari	
	ai sensi e nel rispetto dei limiti dettati dall'articolo 2526 del codice civile; in	
	tale delibera verranno regolamentati i diritti patrimoniali ed amministrativi spettanti ai possessori di detti strumenti finanziari.	
	SOCI	
	Art. 4	
	Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono essere Soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire che abbiano i requisiti previsti dall'art. 23 del Decreto Legislativo C.P.S. n. 1577 del 14	
	dicembre 1947 e successive modificazioni, o che comunque possano collaborare	
	al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e	
	all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa;	
	l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali	
	di medio e lungo periodo.	
	Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa, svolgendo un'attività	
	effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.	
	E' inoltre fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali esplicando un'attività concorrente,	
	nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo	

	specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto	
	delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.	
	Possono essere ammessi come soci - lavoratori elementi tecnici e amministrativi	
	nel numero necessario al buon funzionamento dell'ente.	
	In presenza dei presupposti per la loro ammissione, possono essere ammessi an-	
	che soci sovventori persone fisiche e giuridiche i cui scopi o i cui interessi non	
	siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al con-	
	trollo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa.	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE E OBBLIGHI	
	Art. 5	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Ammini-	
	strazione specificando:	
	a) - cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza , residenza e	
	codice fiscale;	
	b) - l'effettiva attività svolta, l'eventuale capacità professionale maturata nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa, le specifiche competenze possedute	
	nonché il tipo e le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instau-	
	rare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali	
	dichiara di aver preso visione;	
	c) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comun-	
	que essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;	
	Le persone giuridiche, dovranno indicare nella domanda:	
	a) denominazione sociale, sede legale, indirizzo e produrre, a corredo della	
	stessa domanda, copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente e copia della	

	deliberazione assunta dall'organo sociale competente;	
	b) l'ammontare delle quote che intendono sottoscrivere.	
	I Soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché, se soci - lavoratori a	
	mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in re-	
	lazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle presta-	
	zioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore	
	rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Art.6	
	Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	a cura degli amministratori nel libro soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la delibera-	
	zione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministra-	
	zione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle do-	
	mande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua pros-	
	sima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con	
	deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.	
	Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, il	

	sovraprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione	
	del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione.	
	Questa disposizione si applica anche ai Soci che durante l'esistenza della società	
	aumentino la rispettiva quota sociale.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci - lavoratori, con	
	la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordina-	
	ta, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rap-	
	porto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra for-	
	ma consenta la legislazione italiana.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il	
	tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso	
	aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nei regolamenti di cui	
	al successivo art. 8.	
	Art.7	
	I soci-lavoratori:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli orga-	
	ni sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impre-	
	sa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni con-	
	cernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi	
	dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio,	
	ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione	
	REGOLAMENTI	

	Art.8	
	I rapporti tra la società e i soci sono disciplinati da regolamenti che determinano	
	i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la so-	
	cietà e i soci con riferimento specifico, per quanto attiene ai soci-lavoratori, al-	
	le prestazioni di lavoro e al relativo trattamento economico e normativo, secon-	
	do quanto previsto dall'articolo sei della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive	
	modificazioni.	
	Gli stessi regolamenti determinano i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci	
	proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	I regolamenti possono definire le misure da adottare in caso di approvazione di	
	un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate	
	dalle leggi, nonché i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario,	
	in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-	
	bilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	I regolamenti possono altresì disciplinare il funzionamento tecnico ed ammini-	
	strativo della Società stabilendo, tra l'altro, i poteri del Direttore, se nominato.	
	La Società adotta inoltre, eventualmente, i regolamenti, previsti dagli articoli 3	
	e 10 del presente statuto.	
	I regolamenti sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati	
	dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	DIRITTI DEI SOCI	
	Art. 9	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli ammi-	
	nistratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tra-	
	mite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'ammini-	

	strazione.	
	CATEGORIA SPECIALE PER NUOVI SOCI COOPERATORI	
	Art. 10	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'ammissione di nuovi soci coope-	
	ratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) - alla loro formazione professionale;	
	b) - al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo	
	del numero totale dei soci cooperatori.	
	Nel caso di cui al comma 1 lettera a), il Consiglio di Amministrazione può ammet-	
	tere alla categoria speciale dei soci coloro che debbano completare o integrare	
	la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo, della coope-	
	rativa.	
	Nel caso di cui al comma 1 lettera b), il Consiglio di Amministrazione può ammet-	
	tere alla categoria speciale dei soci coloro che sono in grado di concorrere, an-	
	corché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coe-	
	renza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con	
	quanto stabilito da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che co-	
	munque non può superare il termine di cinque anni;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione pro-	
	fessionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale deve versare la quota sociale minima	

	stabilita dallo statuto, ha il diritto di partecipare alle assemblee senza diritto di	
	voto, non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente sta-	
	tuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto	
	mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del pe-	
	riodo di formazione o di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio specia-	
	le è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a con-	
	dizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i li-	
	velli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni	
	di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministra-	
	zione deve comunicare all'interessato la deliberazione di ammissione in qualità di	
	socio ordinario secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione	
	può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale se-	
	condo i termini e le modalità previste dal presente statuto	
	RECESSO E DECADENZA	
	Art. 11	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	

	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La comunicazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi l'Arbitro nominato secondo quanto previsto dall'articolo 33 del presente Statuto.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima; in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione può dichiarare decaduto il socio:	
	· che volontariamente abbia rassegnato le dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro	

	rapporto di lavoro;	
	· che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo og-	
	gettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'e-	
	rogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.	
	ESCLUSIONE	
	Art.12	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può essere escluso il Socio:	
	a) che non é più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, op-	
	pure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società, op-	
	pure fomenta dissidi o disordini tra Soci;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal	
	precedente art. 4 senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministra-	
	zione;	
	d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nei Regolamenti	
	previsti dall'art. 8 del presente Statuto e le deliberazioni legalmente prese dagli	
	organi sociali competenti;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti	
	a qualunque titolo verso la Società;	
	f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedi-	
	mento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato mo-	
	tivo soggettivo;	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla coo-	
	perativa per inadempimento.	
	Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato,	

	a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver	
	luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il Socio si mantenga i-	
	nadempiente.	
	L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione all'Arbi-	
	tro di cui all'articolo 33 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dal-	
	la comunicazione.	
	Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla delibe-	
	razione di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore	
	rapporto di scambio mutualistico a far data dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di esclusione.	
	OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI USCENTI	
	Art.13	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso di essa per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'e-	
	scusione o la cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli	
	eredi del socio defunto.	
	Art.14	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da es-	
	si effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzio-	

	ne alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato de-	
	stinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies del co-	
	dice civile.	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.	
	Per la frazione del capitale assegnato al socio ai sensi degli articoli	
	2545-quinquies e 2545-sexies c.c., la liquidazione, unitamente agli interessi le-	
	gali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di 5 anni.	
	In ogni caso, fin quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mu-	
	tualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente	
	statuto circa il divieto di distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.	
	Art. 15	
	In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentra-	
	re nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'am-	
	missione, l'accertamento di tali requisiti è effettuata con deliberazione del Con-	
	siglio di Amministrazione.	
	Quando trovi applicazione l'ipotesi prevista dal comma precedente, in caso di	
	pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che	
	la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.	
	Qualora gli eredi non possano, per carenza dei requisiti, o non intendano suben-	
	trare nella partecipazione del socio deceduto, hanno comunque diritto alla liqui-	
	dazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata nella	
	misura e con le stesse modalità stabilite all'articolo precedente.	

	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art.16	
	Il patrimonio della Società é costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:	
	1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna	
	del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi	
	vigenti;	
	2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote, cia-	
	scuna del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle	
	leggi vigenti;	
	b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui al successivo articolo 21 e	
	con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi dei Soci defunti a norma del presente statuto;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo formato dalle somme versate dai soci ai sensi del	
	presente statuto;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per leg-	
	ge;	
	f) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative trasferibi-	
	li riservate ai soci sovventori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore nè	
	superiore ai limiti consentiti dalla legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e	
	conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte.	
	TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA SOCIALE	

Art. 17		
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la so-	
	cietà se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al	
	Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio	
	è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa ha l'obbligo di i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisi-	
	ti previsti dal presente statuto per l'ammissione.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio può proporre, entro sessanta giorni dal ricevimento del-	
	la comunicazione, opposizione all'Arbitro di cui all'articolo 33 del presente sta-	
	tuto.	
Art.18		
	Le quote sociali dei Soci ed il relativo sovrapprezzo potranno essere versate a	
	rate e precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall' Assemblea.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sotto-	
	scritte dai Soci durante l'esistenza della Società.	
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO		
Art.19		
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla	

	redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli	
	2423 e seguenti del codice civile.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione en-	
	tro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta gior-	
	ni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della cooperativa; in quest'ultimo caso, il Consiglio di Amministrazione segnala	
	nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, se nominato, documentano	
	nella nota integrativa al bilancio, le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art.	
	2513 del codice civile e riportano separatamente i dati relativi all'attività svolta	
	con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato, in occasio-	
	ne dell'approvazione del bilancio di esercizio, debbono altresì, nelle relazioni	
	previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificatamente i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Nella relazione sulla gestione il Consiglio di Amministrazione illustra inoltre le	
	ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci	
	come già previsto dall'articolo 6 del presente statuto.	
	RISTORNI	
	Art. 20	
	L'Assemblea che approva il bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazio-	
	ne, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dal-	
	le disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, può deli-	
	berare la distribuzione di ristorni ai soci cooperatori proporzionalmente alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	

	dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la quan-	
	tità, in giornate od ore di lavoro prestate, e la qualità del lavoro prestato in or-	
	dine alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte sulla base dei livelli di re-	
	sponsabilità attribuiti.	
	I ristorni possono essere erogati in denaro o distribuiti mediante aumento pro-	
	porzionale delle rispettive quote sociali sottoscritte e versate anche in deroga a	
	quanto previsto dall'art. 2525 del codice civile.	
	DESTINAZIONE DEGLI UTILI	
	Art. 21	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel ri-	
	spetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20 e successi-	
	vamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	
	b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente sottoscritto	
	e versato, quale dividendo, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, co-	
	munque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	to di due punti e mezzo quando la cooperativa conservi i requisiti di cooperativa	
	a mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile;	
	d) ai soci sovventori, ai quali è garantito un tasso di remunerazione maggiorato	
	del 2% (due per cento) rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori e raggua-	
	gliato all'ammontare versato a fronte delle azioni nominative emesse ed a loro ri-	
	servate;	
	e) ad eventuale riserva straordinaria;	

	f) a fini mutualistici.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbli-	
	gatorie per legge, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di	
	riserva.	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.22	
	Sono organi sociali della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, quando nominato.	
	a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ART. 23	
	L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione vigente ai sensi del	
	successivo articolo 27 con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a ga-	
	rantire la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'elenco delle materie da	
	trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza, della data e dell'ora della prima e	
	seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da	
	inviarsi a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risul-	
	tante dal libro dei soci.	
	In assenza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonché sugli argomenti proposti con richiesta scritta da uno o	

	più amministratori o da un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del	
	capitale sociale.	
	In questi ultimi casi l'Assemblea deve essere convocata senza ritardo e comunque	
	entro 20 giorni dalla richiesta.	
	In ogni caso compete all'Assemblea dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, entro i termini stabiliti dal presente statuto, la	
	ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili di esercizio;	
	b) la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, quando	
	imposto dalla norma, del suo Presidente e del Revisore;	
	c) la determinazione dei compensi a favore dei componenti il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione;	
	d) la retribuzione annuale dei Sindaci, quando nominati;	
	e) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto;	
	f) la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	g) deliberare l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	h) deliberare sulle operazioni che comportano una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	i) deliberare lo scioglimento della società e, conseguentemente, la nomina dei	
	liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	j) deliberare, se del caso, un piano di avviamento aziendale e, all'occorrenza,	
	un piano di crisi aziendale, stabilendo le misure per farvi fronte, ai sensi dell'ar-	
	ticolo 6 della Legge n. 142 /2001, nonché, in presenza delle condizioni previste	
	dalla legge, il programma di mobilità;	
	k) deliberare sull'emissione di strumenti finanziari.	
	Le decisioni di cui alle lettere f), h) ed i), sono assunte alla presenza di un notaio.	

	L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente o chi ne ha la potestà	
	lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	Art. 24	
	L'Assemblea si riunisce ordinariamente presso la sede sociale.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presen-	
	ti personalmente o per delega tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei	
	voti spettanti ai Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci	
	presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e	
	rappresentati all'adunanza.	
	L'Assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in	
	prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole	
	dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.	
	Art.25	
	Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultano iscritti da almeno tre	
	mesi nel Libro Soci e non siano in mora nel versamento delle quote sociali sotto-	
	scritte.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore delle quote	
	possedute.	
	I Soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assem-	
	blea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri Soci mediante de-	
	lega scritta e la documentazione è conservata secondo quanto previsto dall'arti-	
	colo 2478 primo comma numero 2.	

	Ciascun Socio può rappresentare al massimo un altro Socio.	
	Alle Assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'As-	
	sociazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui la società a-	
	derisce.	
	Art.26	
	L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua	
	assenza dal Vice-Presidente; in loro assenza, dalla persona designata dall'Assem-	
	blea stessa.	
	Compete al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della sua costitu-	
	zione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgi-	
	mento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti de-	
	ve essere dato conto nel verbale.	
	L'Assemblea nomina un Segretario che può essere un non Socio. La nomina del Se-	
	gretario non ha luogo quando il verbale é redatto dal notaio.	
	Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel Libro delle Adu-	
	nanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.	
	b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art.27	
	L'Amministrazione della società è affidata, secondo determinazione dell'Assem-	
	blea ad un Consiglio di Amministrazione	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e scado-	
	no alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal mo-	
	mento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.	

	Essi sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Per quanto riguarda la cessazione degli amministratori e la loro sostituzione, val-	
	gono, rispettivamente, le norme di cui agli articoli 2385 e 2386 del codice civile.	
	Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più consiglieri eletti	
	dall'Assemblea, gli altri provvedono alla sostituzione nell'ambito della stessa ca-	
	tegoria alla quale apparteneva il consigliere da sostituire. Se viene meno la mag-	
	gioranza degli amministratori, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione, in	
	tal caso quelli rimasti in carica devono convocare con la massima urgenza l'As-	
	semblea perchè provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.	
	In ogni caso va garantito che la maggioranza degli amministratori sia sempre	
	costituita da soci operatori.	
	Art.28	
	Il Presidente deve essere scelto unicamente tra i soci operatori.	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da 3 ad un massimo di 9 consiglieri	
	scelti anche tra soggetti non soci.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci co-	
	operatori.	
	I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte conse-	
	cutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica e, previa semplice dichia-	
	razione della decadenza da parte dello stesso Consiglio, sono sostituiti a norma	
	dell'art.2386 del Cod. Civile.	
	Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci all'atto della nomina, i Con-	
	siglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente; nominano anche,	
	per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio.	
	Gli amministratori hanno diritto ad un compenso nella misura che sarà fissata	

	dall'Assemblea ed al rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio delle loro	
	mansioni.	
	Art. 29	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostitui-	
	sce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda	
	da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunion-	
	e, è inviata a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, a mezzo	
	lettera o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di	
	urgenza, a mezzo di telegramma, raccomandata a mano, fax o posta elettronica,	
	in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno	
	libero prima della riunione.	
	In assenza di tali formalità, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono	
	comunque valide quando intervengano tutti gli amministratori in carica ed i sin-	
	daci effettivi, se nominati.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia effetti-	
	vamente presente la maggioranza degli amministratori in carica e sono prese a	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta	
	si intende respinta.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel li-	
	bro delle decisioni degli amministratori.	
	Art. 30	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione	

	della società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni che comunque	
	rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge o per di-	
	sposizione del presente statuto, sono demandati all'esclusiva competenza dell'As-	
	semblea.	
	Può, perciò, a puro titolo esemplificativo, deliberare l'adesione della cooperativa	
	a Consorzi di cooperative o ad Organismi associativi, federativi o consortili la cui	
	azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere,	
	postergare o cancellare ipoteche.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli ammini-	
	stratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisan-	
	do i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo	
	2475 quinto comma del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di	
	recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutuali-	
	stici con i soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale sugli	
	argomenti inerenti le prestazioni mutualistiche, i ristorni, il conferimento, la ces-	
	sione o l'acquisto di azienda o ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una	
	partecipazione in altra società.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare nella sua collegialità, il direttore e	
	comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed	
	eventualmente i compensi.	
	Art. 31	
	La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano, secondo i ca-	

	si previsti dall'art. 27, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Rappresentante legale è delegato a riscuotere da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto della Società, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.	
	Ha la rappresentanza della Società in giudizio, sia attiva sia passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Ha facoltà di nominare avvocati, procuratori, conferendo agli stessi i relativi mandati e procure.	
	In caso di prolungata assenza o accertato impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le attribuzioni spettano al Vice Presidente; in assenza di questo ad altro consigliere socio designato dall'Assemblea.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art.32	
	La revisione legale dei conti, quando si verificano i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 primo comma del codice civile, su decisione dell'assemblea dei soci è affidata ad un revisore contabile o al Collegio Sindacale.	
	Il Collegio Sindacale, si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.	
	Il Collegio Sindacale è costituito da revisori-legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero Competente.	
	I Revisori legali dei conti e i Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono sempre rieleggibili.	
	L'Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai Sindaci valevole per tutta la	

	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo legale ai sensi degli articoli	
	2409-bis e seguenti del codice civile.	
	Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono in materia di Collegio Sin-	
	dacale le disposizioni previste dal codice civile per il Collegio sindacale delle so-	
	cietà per azioni.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art.33	
	Tutte le controversie relative al rapporto sociale che dovessero insorgere tra i	
	soci o tra soci e la Cooperativa, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e	
	liquidatori o tra questi o da essi promossa, saranno sottoposte a conciliazione se-	
	condo il regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ca-	
	gliari.	
	Nel caso in cui la conciliazione abbia esito negativo la controversia sarà devoluta	
	ad arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale della Regione Sarde-	
	gna.	
	CLAUSOLE MUTUALISTICHE	
	Art 34	
	La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione	
	sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sen-	
	si dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.	
	Sino a quando la società conservi i requisiti di cooperativa a mutualità prevalen-	
	te, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile, ad essa è fatto divieto:	
	a. di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni po-	
	stali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	

	mente versato;	
	b. di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci coope-	
	ratori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i di-	
	videndi;	
	c. di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.	
	E' fatto altresì obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,	
	dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi e-	
	ventualmente maturati, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Qualora la cooperativa assuma le caratteristiche di cooperativa a mutualità non	
	prevalente, potranno essere assegnate ai soci le riserve divisibili alle condizioni	
	e secondo le modalità previste dall'articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	La riserva legale è comunque e sempre indivisibile e, conseguentemente, non può	
	essere ripartita tra i soci cooperatori durante la vita della società, né all'atto del	
	suo scioglimento.	
	SCIoglimento e messa in liquidazione	
	Art.35	
	In qualunque caso di scioglimento della società, ai sensi dell'articolo	
	2545-duodecies del codice civile, l'assemblea stabilirà i criteri di liquidazione e	
	nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.	
	F.TO: PANAI SALVATORANGELO GIANFRANCO	
	GARAU ALBERTO	
	GARAU MARIA SANDRA	
	TORO LUCA	
	PAOLO TARDIOLA NOTAIO	